

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi** 1
- Regolamento (CE) n. 3037/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 8
- Regolamento (CE) n. 3038/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 3039/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 3040/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa il contingente applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 3041/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato** 15
- Regolamento (CE) n. 3042/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2112/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento del Regno Unito 16
- Regolamento (CE) n. 3043/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2114/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento italiano 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 3044/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2115/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento irlandese	18
* Regolamento (CE) n. 3045/94 della Commissione, del 13 dicembre 1994, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	19
* Regolamento (CE) n. 3046/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, in ordine al regolamento (CE) n. 121/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca	23
Regolamento (CE) n. 3047/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	24
Regolamento (CE) n. 3048/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	26
Regolamento (CE) n. 3049/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	29
Regolamento (CE) n. 3050/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	30
Regolamento (CE) n. 3051/94 della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/788/CE :

- | | |
|--|----|
| * Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1994, che modifica la decisione 89/21/CEE del Consiglio recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana ⁽¹⁾ | 34 |
|--|----|

Avviso ai lettori svedesi e finlandesi (vedi terza pagina di copertina)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 3036/94 DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 1994**

che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regimi d'importazione nella Comunità per il settore tessile e dell'abbigliamento nei confronti di determinati paesi terzi contengono misure specifiche applicabili ai prodotti derivanti da operazioni di perfezionamento passivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 636/82⁽¹⁾ ha istituito un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi;

considerando che la politica seguita dalla Comunità si propone in particolare di consentire all'industria tessile e dell'abbigliamento di adeguarsi alle condizioni della concorrenza internazionale; che il nuovo regime di perfezionamento passivo dovrà contribuire agli sforzi volti ad accrescere la competitività dell'industria comunitaria e pertanto non soltanto dovrà essere riservato a quest'ultima, ma dovrà essere accordato unicamente alle imprese che fabbricano nella Comunità prodotti che si collocano allo stesso stadio di fabbricazione di quelli destinati ad essere reimportati dopo perfezionamento passivo, senza tuttavia disconoscere i diritti di persone che non soddisfino le condizioni poste dal presente regolamento, alle quali possono essere concesse deroghe nei limiti delle quantità totali importate nel quadro dei regimi specifici durante

uno dei due anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, per i prodotti non differenti per natura ed oggetto;

considerando che gli scambi di prodotti tessili e dell'abbigliamento dovrebbero conformarsi alle disposizioni che regolano il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del regime economico di perfezionamento passivo relativo ai prodotti tessili;

considerando che i precedenti contingenti regionali per il perfezionamento passivo sono stati sostituiti a decorrere dal 1° gennaio 1993 da un sistema di contingenti comunitari non ripartiti tra Stati membri;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero continuare a rilasciare autorizzazioni preliminari ai richiedenti che desiderano utilizzare il regime di perfezionamento passivo, ma che in tal caso dovrebbero comunicare alla Commissione le quantità richieste per verificare che dette quantità siano disponibili entro i limiti globali fissati a livello comunitario;

considerando che le quantità dovrebbero essere ripartite per quote massime, e che dovrebbe essere possibile richiedere una nuova quota soltanto quando la quota precedentemente assegnata sia stata utilizzata per almeno il 50 %;

considerando che i criteri e le condizioni che gli operatori degli Stati membri devono soddisfare per beneficiare del regime in questione non sono attualmente applicati uniformemente nel territorio della Comunità;

considerando, pertanto, che le disposizioni di attuazione di detti criteri e condizioni devono essere armonizzate affinché l'accesso ai regimi di perfezionamento passivo avvenga in condizioni analoghe all'interno della Comunità, in particolare per quanto riguarda la definizione dei

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 1. Regolamento modificato dall'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

beneficiari e dei prodotti simili, la precedenza accordata agli operatori che mantengono una produzione sostanziale nella Comunità e la deroga alla norma relativa all'origine dei prodotti esportati per il perfezionamento passivo ;

considerando che ai fini dell'assegnazione delle quantità ai singoli richiedenti deve essere tenuto conto non solo delle quantità disponibili nell'ambito dei regimi d'importazione relativi ai prodotti e ai paesi terzi interessati, ma anche della genuina qualità di produttore del beneficiario e delle iniziative da lui attuate per salvaguardare la produzione e l'occupazione nella Comunità per quanto riguarda gli articoli allo stesso stadio di fabbricazione, senza ridurre le quantità concesse in precedenza ai beneficiari del regime e utilizzate da questi ultimi ;

considerando che, ai fini di una gestione efficiente e imparziale del sistema, la ripartizione delle quantità che non sono state accantonate per soddisfare le domande delle persone che hanno beneficiato del sistema negli anni precedenti deve essere effettuata in base all'ordine di presentazione delle domande ;

considerando che, alla luce del protocollo n. 1 sui prodotti tessili e dell'abbigliamento allegato agli accordi europei e agli accordi intermedi tra la Comunità e la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Polonia, l'Ungheria, la Bulgaria e la Romania è opportuno estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad alcune categorie di prodotti originari di questi paesi che sono liberalizzate ;

considerando che l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere conforme all'attuale classificazione dei prodotti tessili (categorie) basata sulla nomenclatura combinata ;

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicate le reimportazioni nella Comunità di prodotti che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in paesi terzi in base alle autorizzazioni preliminari rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento ;

considerando che ai fini dell'efficiente gestione comunitaria del regime di perfezionamento passivo è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni d'applicazione del regime economico di perfezionamento passivo, in appresso denominato « regime », ai prodotti tessili e d'abbigliamento di cui ai capitoli da 50 a 63 della nomenclatura combinata risultanti da operazioni di perfezionamento passivo.

2. Ai fini del presente regolamento, per « operazioni di perfezionamento passivo », in appresso denominate

« operazioni di perfezionamento », si intendono le operazioni consistenti nel trasformare in un paese terzo merci temporaneamente esportate dalla Comunità per reimportarle nella medesima sotto forma di prodotti compensatori.

3. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti tessili e d'abbigliamento risultanti da operazioni di perfezionamento in un paese terzo qualora esista un regime di limitazione all'importazione o di sorveglianza dei prodotti tessili e di abbigliamento importati da detto paese ed esistano misure specifiche applicabili ai prodotti risultanti da un'operazione di perfezionamento per tali prodotti ed il paese in questione.

4. Ai fini del presente regolamento si intendono per :

- a) « prodotti compensatori », i prodotti risultanti dalla lavorazione di merci che hanno costituito oggetto delle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) ;
- b) « merci », le merci esportate dal territorio doganale della Comunità verso il paese terzo ai fini delle suddette operazioni di perfezionamento ;
- c) « valore complessivo delle merci » :
 - il valore ai fini doganali, per le merci importate in precedenza come definito nel regolamento (CEE) n. 1224/80 ⁽¹⁾, ovvero
 - il prezzo franco fabbrica in tutti gli altri casi ;
- d) « autorità competenti », le autorità di uno Stato membro responsabili dell'applicazione delle disposizioni fissate nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni preliminari ;
- e) « prodotti simili », i prodotti che rientrano nella stessa categoria oppure nello stesso gruppo di categorie elencate nell'allegato I, che possono essere modificate con la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 2

1. Il beneficio del regime è accordato soltanto alle persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità.

2. Per ogni persona di cui al paragrafo 1 che chiede il beneficio del regime devono ricorrere le seguenti condizioni :

- a) la persona in questione deve :
 - fabbricare nella Comunità, prodotti che sono simili ai prodotti compensatori per i quali è presentata la domanda e che si trovano allo stesso stadio di fabbricazione e

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

— realizzare nel proprio stabilimento all'interno della Comunità, i principali processi di fabbricazione su tali prodotti, ossia almeno la cucitura e l'assemblaggio o la lavorazione a maglia nel caso di indumenti interamente modellati confezionati con filati.

Nel determinare se una domanda sia ammissibile ai sensi della presente disposizione, le autorità competenti non tengono conto del disegno o della fabbricazione di modelli o campioni;

- b) essa può far fabbricare, in un paese terzo, prodotti compensatori tramite operazioni di perfezionamento entro il limite delle quantità assegnate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda, alle condizioni previste all'articolo 3;
- c) le merci essa esporta temporaneamente ai fini di operazioni di perfezionamento devono essere in libera pratica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e di origine comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾ e dei relativi regolamenti d'applicazione. Le autorità degli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni della presente lettera soltanto per le merci la cui fabbricazione comunitaria è deficitaria. Tali deroghe possono essere concesse soltanto entro il limite del 14 % del valore totale delle merci per le quali è necessaria l'autorizzazione preliminare o per le quali è stato accordato nell'anno precedente il beneficio del regime alla persona interessata. A titolo eccezionale e in casi economicamente giustificati le autorità competenti, con decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 12, possono accordare deroghe per una percentuale superiore.

Un precedente beneficiario che nel 1994 abbia usufruito di una percentuale superiore al 14 % può continuare ad usufruirne per gli stessi quantitativi per un periodo di tre anni in base ad un elenco che la Commissione predispone. In seguito, tali eccezioni possono essere rinnovate in base ad una decisione adottata a norma della procedura di cui all'articolo 12.

Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione gli elementi essenziali delle deroghe così concesse, vale a dire la natura, l'origine e la quantità delle merci di origine non comunitaria considerate. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri in vista dell'esame da parte del comitato di cui all'articolo 12.

- d) le operazioni di perfezionamento da effettuare nei paesi terzi non devono comportare trasformazioni più rilevanti di quelle previste, per ciascun prodotto, nell'allegato II. Le operazioni di perfezionamento da effettuare possono però consistere in trasformazioni

meno rilevanti di quelle previste, per ciascun prodotto, nell'allegato II.

3. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), per le persone che non rispondono alle condizioni stabilite in detto paragrafo.

Tali deroghe si applicano soltanto fino a concorrenza delle quantità totali importate nell'ambito di regimi specifici del tipo di quelli definiti all'articolo 1, paragrafo 3, in uno dei due anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 636/82, per prodotti di natura e di oggetto non differenti.

Allorché si tratta di paesi per i quali un regime specifico del tipo definito all'articolo 1, paragrafo 3, è stabilito per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e sostituisce per talune quantità il regime di limitazione all'importazione non specifica che era applicabile, senza che ne risulti un aumento delle possibilità di importazione globali risultanti dall'applicazione cumulativa dei due regimi, deroghe analoghe possono essere applicate sino a concorrenza delle quantità di prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento, importati precedentemente a titolo del regime di limitazione all'importazione non specifica.

Le deroghe di cui ai commi precedenti si applicano in via prioritaria alle persone che hanno beneficiato anteriormente di detti regimi specifici.

I casi di applicazione del presente paragrafo sono comunicati alla Commissione che li trasmette agli Stati membri in vista dell'esame annuo da parte del comitato previsto all'articolo 12.

Articolo 3

1. Le quantità annue di prodotti compensatori la cui reimportazione può essere autorizzata nell'ambito dei regimi specifici d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, sono stabilite a livello comunitario.

2. Le autorità competenti suddividono le quantità annue di cui al paragrafo 1 tra i beneficiari potenziali definiti all'articolo 2 in base alle domande da essi presentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e soltanto a condizione che la Commissione abbia confermato che nel contingente globale comunitario per tutta la categoria e per il paese terzo interessato siano disponibili ulteriori quantità.

3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, tale ripartizione è effettuata nel rispetto dell'obiettivo di mantenere nella Comunità l'attività industriale del beneficiario, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per quanto riguarda sia la natura dei prodotti che le quantità espresse in unità fisica o valore aggiunto.

4. A ogni precedente beneficiario è assegnato per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo un importo pari alla quantità globale per la quale nel 1993 o nel 1994 ha effettuato operazioni in regime di perfezionamento passivo per tale categoria e tale paese.

(¹) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

I beneficiari sono ammessi alle assegnazioni supplementari per la stessa categoria e lo stesso paese, ai sensi del paragrafo 5, quarto comma, unicamente se hanno pienamente utilizzato le quantità menzionate nel comma precedente.

Inoltre, un precedente beneficiario che decida di non utilizzare le quantità a lui riservate ai sensi del primo comma per una specifica categoria e paese terzo è ammesso a richiedere una quantità equivalente in un'altra categoria e/o paese terzo secondo la regola del « primo arrivato, primo servito » di cui al paragrafo 5. Le quantità per le quali è stata presentata una rinuncia sono immediatamente addizionate alle quantità da assegnare ai sensi del paragrafo 6.

Con l'adesione di un paese alla Comunità, le presenti disposizioni si applicano agli operatori economici di tale paese che hanno compiuto operazioni di perfezionamento passivo in uno dei due anni precedenti l'adesione entro il limite delle quantità così perfezionate.

5. Le quantità di prodotti compensatori che non sono stati accantonati per soddisfare le domande presentate a norma del paragrafo 4 sono suddivisi dalla Commissione in base alle notifiche degli Stati membri e nell'ordine cronologico in cui sono pervenute (regola del « primo arrivato, primo servito »).

Le quantità sono assegnate soltanto a quei produttori che possono dimostrare di aver mantenuto, nell'anno precedente, una produzione nella Comunità. Ognuno di detti produttori ha diritto a presentare domanda per una quantità totale di prodotti compensatori il cui valore di perfezionamento nei paesi terzi non superi il 50 % di quello della sua produzione comunitaria.

Il livello della produzione comunitaria dei richiedenti interessati è determinato in base a tutti i prodotti elencati nell'allegato II fabbricati nella Comunità.

La ripartizione è effettuata per importi massimi per ciascuna categoria e per singolo paese terzo interessato. Qualora sia presentata una nuova domanda, le autorità competenti possono assegnare ad un particolare richiedente importi supplementari per la stessa categoria e lo stesso paese terzo solo a condizione che l'importo precedentemente assegnato allo stesso richiedente sia stato effettivamente utilizzato per almeno il 50 % o che quantità di merci corrispondenti almeno all'80 % dell'importo precedentemente assegnato siano stati esportati.

A ognuno dei produttori autorizzati ad effettuare operazioni di perfezionamento passivo ai sensi del presente paragrafo nel corso del precedente anno sono assegnate quantità di prodotti compensatori ai sensi del paragrafo 4. Ove la produzione comunitaria del fabbricante si sia ridotta a causa di operazioni di perfezionamento passivo

svolte nell'anno precedente, tali quantità pregresse sono ridotte proporzionalmente.

Le quantità assegnate per ogni categoria e per ogni paese terzo corrispondono al volume dei prodotti compensatori reimportati dal fabbricante durante il periodo di cui al comma precedente.

6. Qualora i beneficiari non utilizzino le quantità complessive per le quali sono state rilasciate loro autorizzazioni preliminari ai sensi del presente articolo, le quantità inutilizzate sono di nuovo accreditate al contingente comunitario e quindi messe a disposizione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5.

Il richiedente è tenuto a restituire, entro 15 giorni dalla fine del periodo di scadenza, tutte le autorizzazioni preliminari, inutilizzate o parzialmente utilizzate, alle autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, si considerano « quantità inutilizzate » le quantità per le quali è stata richiesta un'autorizzazione preliminare ma che non siano state utilizzate entro 6 mesi, o entro 9 mesi in caso di proroga del termine iniziale da parte delle autorità competenti, (cioè se non sono state adempiute le formalità di esportazione temporanea per la quantità complessiva di materiale greggio previsto nell'autorizzazione preliminare). Le autorità competenti comunicano il più rapidamente possibile alla Commissione il volume delle quantità inutilizzate da riaccreditare al contingente comunitario.

7. Al termine di ogni anno civile nel quale le quantità di prodotti compensatori disponibili si rivelino insufficienti rispetto alle domande presentate ai sensi del paragrafo 5, si esamina, secondo la procedura di cui all'articolo 12, in quale misura e in che modo debba essere riveduta l'assegnazione.

8. Le disposizioni relative all'applicazione del presente articolo devono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 4

1. Le autorità competenti rilasciano un'autorizzazione preliminare soltanto ai richiedenti per i quali ricorrano le condizioni fissate dal presente regolamento.

2. Il richiedente presenta alle autorità competenti il contratto stipulato con l'impresa incaricata di effettuare le operazioni di perfezionamento per suo conto nel paese terzo o qualsiasi prova ritenuta equivalente da dette autorità.

3. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, prima del 15 gennaio di ogni anno, le quantità complessive, per categoria e per paese terzo, assegnate a beneficiari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, durante tale anno contingente.

4. A decorrere dal 15 gennaio di ogni anno le autorità competenti possono notificare alla Commissione le richieste di autorizzazioni preliminari e le autorizzazioni preliminari possono essere rilasciate.

Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, prima del rilascio di autorizzazioni preliminari, le quantità per le quali sono state presentate loro richieste. La Commissione notifica, a giro di posta, la propria conferma, ossia che la quantità o le quantità richieste sono disponibili per la reimportazione nell'ordine cronologico in cui sono pervenute le notifiche degli Stati membri (regola del « primo arrivato, primo servito »).

Di norma, tali notifiche sono comunicate elettronicamente nell'ambito della rete integrata predisposta a tal fine, a meno che motivi d'urgenza non rendano necessario ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 5

1. L'autorizzazione preliminare è accordata unicamente se le autorità competenti possono individuare le merci temporaneamente esportate nei prodotti compensatori reimportati.

2. Le autorità competenti possono rifiutare di concedere il beneficio del regime se constatano che non è loro possibile ottenere tutte le garanzie per assicurare il controllo effettivo dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2.

3. L'autorizzazione preliminare fissa le condizioni alle quali deve svolgersi l'operazione di perfezionamento e in particolare :

- le quantità di merci da esportare e di prodotti da reimportare, calcolate sulla base dei tassi di rendimento fissati in funzione dei dati tecnici della o delle operazioni di perfezionamento da effettuare, se tali dati sono stabiliti, oppure, in mancanza di essi, in funzione dei dati disponibili nella Comunità per operazioni dello stesso tipo ;
- le modalità che consentono di individuare nei prodotti compensatori le merci temporaneamente esportate ;
- il termine per la reimportazione in funzione del tempo necessario per effettuare l'operazione o le operazioni di perfezionamento passivo.

4. Ove le autorità competenti constatino che il livello occupazionale dell'impresa del richiedente si è significativamente ridotto a causa di operazioni di perfezionamento passivo effettuate nel corso di un qualsiasi anno, tali autorità competenti riducono in proporzione le quantità che possono essere richieste ai sensi del presente regolamento da tale richiedente nell'anno successivo.

Articolo 6

Al momento dell'esportazione temporanea, l'autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità competenti è

presentata all'ufficio doganale interessato per il disbrigo delle formalità doganali.

Articolo 7

Gli Stati membri informano la Commissione, su richiesta di quest'ultima, del rifiuto di un'autorizzazione preliminare nonché dei motivi che, in base alle condizioni stabilite dal presente regolamento, hanno provocato tale rifiuto.

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 la reimportazione dei prodotti compensatori non può essere rifiutata, purché siano state osservate le condizioni stabilite nella suddetta autorizzazione e le altre formalità doganali normalmente richieste al momento dell'importazione.

2. Quando i prodotti compensatori sono reimportati nella Comunità, il dichiarante presenta alle autorità competenti, fatte salve le altre normative comunitarie in materia di scambi con il paese terzo interessato, l'autorizzazione preliminare unitamente alla prova che l'operazione di perfezionamento ha effettivamente avuto luogo nel paese terzo indicato nell'autorizzazione preliminare.

Articolo 9

Le autorità competenti possono, se le circostanze lo giustificano :

- accordare una proroga del termine di reimportazione originariamente stabilito ;
- autorizzare la reimportazione dei prodotti compensatori in più spedizioni ; in tal caso, man mano che le spedizioni giungono, esse sono annotate sull'autorizzazione preliminare.

Le autorità competenti possono inoltre autorizzare la reimportazione dei prodotti compensatori, anche se non sono state effettuate tutte le operazioni di perfezionamento previste nell'autorizzazione preliminare.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni statistiche relative a tutte le reimportazioni effettuate sul loro territorio nel quadro del presente regolamento. La Commissione comunica tali informazioni agli Stati membri.

Articolo 11

1. Il regime previsto dal presente regolamento sostituisce qualsiasi altro regime economico di perfezionamento passivo attualmente applicato dagli Stati membri per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. Il presente regolamento si applica, fatti salvi gli articoli da 154 a 159 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, riguardanti il perfezionamento passivo con ricorso al sistema degli scambi standard.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1 sui prodotti tessili e dell'abbigliamento allegato agli accordi europei e gli accordi interinali tra la Comunità e rispettivamente la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Bulgaria, non è necessario che i prodotti elencati nell'allegato II e che sono originari di detti paesi ai sensi del protocollo n. 4 sull'origine allegato ai rispettivi accordi europei con la Comunità siano soggetti ai regimi oppure alle misure specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3, né ai limiti annui di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Le autorizzazioni preliminari per queste categorie di prodotti sono rilasciate dalle autorità competenti previa notifica alla Commissione delle quantità richieste e a condizione che ricorrano le condizioni fissate nel regolamento.

Articolo 12

1. È istituito un comitato per il regime economico di perfezionamento passivo dei tessili (in appresso denominato « comitato »), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Il comitato può esaminare qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura indicata qui di seguito:

a) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.

Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 54 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

b) i) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato.

ii) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in difetto di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

iii) Se alla scadenza del termine di un mese a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Articolo 13

Il presente regolamento lascia impregiudicata la reimportazione nella Comunità di prodotti che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in paesi terzi in base ad autorizzazioni preliminari rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento (CEE) n. 636/82 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1994.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

L'articolo 11, paragrafo 3, è applicabile dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. REXRODT

*ALLEGATO I***Gruppi di categorie cui si fa riferimento all'articolo 1, paragrafo 4, lettera d)**

Per prodotti simili nella stessa fase di fabbricazione si intendono i prodotti che rientrano nella stessa categoria o nello stesso gruppo di categorie qui elencate :

Gruppo 1 (Vestiti)

Categorie 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 156, 157, 159, 161.

Gruppo 2 (Biancheria personale)

Categorie 4, 5, 12, 13, 18, 24, 26, 28, 31, 68, 69, 70, 72, 73, 78, 83, 86, 157, 161.

Gruppo 3 (Altri prodotti)

Categorie 10, 12, 68, 70, 72, 78, 83, 85, 87, 91.

*ALLEGATO II***Livelli massimi di trasformazione previsti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d)**

Prodotti compensatori per categoria ⁽¹⁾	Livelli massimi di trasformazione
<i>Categorie</i> 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 87, 91, 156, 157, 159, 161	<i>Operazioni</i> Trasformazioni a partire da tessuti o da stoffe di maglieria ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per categorie si intendono le categorie di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del 12 ottobre 1993 (GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1) e successive modifiche.

⁽²⁾ Tuttavia, può essere altresì considerata come operazione di perfezionamento ai sensi del presente regolamento l'operazione con la quale, a partire da filati, si ottengono articoli di maglieria direttamente in forma, purché le esportazioni temporanee di filati autorizzate a questo titolo nel corso di un anno non superino, in peso, il 7 % del totale delle esportazioni temporanee autorizzate nel corso dell'anno precedente nella Comunità nell'ambito dei regimi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

La Commissione verifica che il limite del 7 % di cui sopra non sia superato a livello comunitario.

A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 3037/94 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 1994****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹²⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽¹²⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ^(?)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	26,67 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	26,01 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	26,67 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	26,01 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,2899
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	28,99
1701 99 10 910	29,37
1701 99 10 950	29,37
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,2899

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 3038/94 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 1994****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventinovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la ventinovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 31,890 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 3039/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1994

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/89 prevede la possibilità di ridurre la capacità delle flotte nella navigazione interna lanciando azioni di demolizione coordinate a livello comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3433/93 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità di esecuzione di dette azioni di demolizione;

considerando che, attualmente, le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo di una riduzione sostanziale delle sovraccapacità e che, di conseguenza, il numero di richieste di premi di demolizione che figurano sulla pista di attesa comune di cui all'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1102/89, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3690/92 ⁽⁵⁾, non cessa di aumentare;

considerando che tale situazione ha l'effetto di aggravare lo squilibrio già esistente sul mercato della navigazione interna; che, data l'impossibilità, a causa della difficile situazione economica del settore, di aumentare le aliquote dei contributi annui versate dai proprietari di natanti ai fondi di demolizione, gli Stati membri interessati si sono impegnati a mettere a disposizione dei fondi di demolizione, a carico dei loro bilanci nazionali, i mezzi finanziari necessari alla demolizione dei natanti iscritti sulla lista di attesa comune in data 30 giugno 1994;

considerando che, per prevenire distorsioni della concorrenza, l'azione di demolizione deve essere avviata nello stesso momento, avere la stessa durata e svolgersi secondo le stesse modalità in tutti gli Stati membri interessati; che spetta alla Commissione determinare il periodo di demo-

lizione nonché le condizioni di attribuzione dei premi di demolizione, in funzione degli obiettivi da raggiungere e tenendo conto delle possibilità finanziarie dei fondi; che è quindi opportuno fissare, per l'azione di demolizione sopra indicata, le modalità relative alle notificazioni di accettazione delle domande di premi di demolizione, che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1102/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono state oggetto di consultazione degli Stati membri e delle organizzazioni rappresentative del settore della navigazione interna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1102/89 è così modificato:

1. All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

« 5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri interessati mettono a disposizione dei fondi di demolizione, a partire dal 1° gennaio 1995 ed a carico dei loro bilanci nazionali, i mezzi finanziari necessari alla demolizione dei natanti ai quali si riferiscono le domande iscritte prima del 1° luglio 1994 e che figurano ancora sulla lista d'attesa comune, di cui all'articolo 8, paragrafo 6. A tal fine si stima necessario un bilancio globale pari ad un importo massimo di 26 716 000 ECU, di cui 19 359 000 ECU per i battelli da carico secco, 3 322 000 ECU per le navi cisterna e 4 035 000 ECU per gli spintori. »

2. All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 ed 8:

« 7. Tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 gennaio 1995 le autorità del fondo notificano ai proprietari di natanti le cui domande di premi di demolizione sono state ricevute dal fondo anteriormente al 1° luglio 1994 e si trovano sulla lista d'attesa comune, l'accettazione delle loro domande. Esse comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo 1995, un elenco delle notificazioni.

8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, primo comma, il proprietario di natanti che ha ricevuto la notificazione di cui al paragrafo 7, del presente articolo, è obbligato ad effettuare la demolizione del natante entro nove mesi dalla data della notificazione. »

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 314 del 16. 12. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 22.

3. All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 3, secondo comma, il premio di demolizione per una domanda accettata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, è pagato entro un mese dalla data in cui il proprietario del natante ha debitamente comprovato l'avvenuta demolizione.

A partire dal 1° maggio 1995, le autorità comunicano alla Commissione ogni mese un elenco dei premi di demolizione pagati. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

Marcelino OREJA

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 3040/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1994

che fissa il contingente applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il contingente per il 1994 applicabile alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi è stabilito nell'allegato del regolamento (CE) n. 3346/93 della Commissione⁽³⁾; che l'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce anche un ritmo minimo di aumento progressivo del contingente del 10 %; che tale aumento continua a rispecchiare le esigenze del mercato; che occorre fissare il contingente per il 1995;

considerando tuttavia che l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round del GATT, la cui applicazione è prevista a partire dal 1° luglio 1995, vieta le restrizioni quantitative; che è pertanto opportuno indire un contingente limitato al primo semestre del 1995;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93⁽⁵⁾, l'effettiva importazione delle merci;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 300 del 7. 12. 1993, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato è fissato il contingente che la Spagna può applicare dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di adesione, alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, garantita dalla cauzione, consiste nella realizzazione delle importazioni.

Articolo 3

Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Articolo 4

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente dal 1° gennaio al 30 giugno 1995
ex 0103	Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura	} 1 179
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	
ex 0206	Frattaglie commestibili della specie porcina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate	
ex 0209	Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate	
1501 00 11	Strutto e altri grassi di maiale, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	
1501 00 19		
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	
1602 10	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue	
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra	
1602 41 10	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica	
1602 42 10	da	
1602 49 11	a	
1602 49 50		
1602 90 10	Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	
1602 90 51	Altre preparazioni e conserve contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	

REGOLAMENTO (CE) N. 3041/94 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1970/94⁽⁶⁾, ha istituito un regime di vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;considerando che il livello dell'aiuto a favore del burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità, fissato nel quadro del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93⁽⁸⁾, è stato diminuito ed è pertanto

opportuno ridurre il prezzo di vendita del burro d'intervento e la cauzione di destinazione, per mantenere l'equilibrio tra queste due misure di smaltimento del burro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue :

- al paragrafo 1, l'importo di « 175 ECU » è sostituito da « 170 ECU »,
- al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, l'importo di « 194 ECU » è sostituito da « 189 ECU ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 112.⁽⁷⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.⁽⁸⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

REGOLAMENTO (CE) N. 3042/94 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 2112/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 2112/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2610/94 ⁽⁶⁾, ad una data ulteriore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2112/94 è modificato come segue :

« 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 6 aprile 1995. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 279 del 28. 10. 1994, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 3043/94 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 2114/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 2114/94 della Commissione ⁽⁵⁾, ad una data ulteriore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2114/94 è modificato come segue :

« 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 6 aprile 1995. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 3044/94 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2115/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento irlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 2115/94 della Commissione ⁽⁵⁾, ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2115/94 è modificato come segue:

* 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 6 aprile 1995. *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 3045/94 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 1994****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/94 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati

comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	61,10	2406	457,99	117,04	401,67	18055	48,36	120866	131,07	47,48
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	129,81	5112	972,97	248,65	853,32	38358	102,74	256772	278,46	100,88
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	20,10	791	150,69	38,51	132,16	5941	15,91	39769	43,12	15,62
1.40	0703 20 00	Agli	68,13	2683	510,69	130,51	447,89	20133	53,92	134774	146,15	52,95
1.50	ex 0703 90 00	Porri	31,84	1254	238,69	61,00	209,34	9410	25,20	62992	68,31	24,74
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	57,81	2331	438,81	113,34	385,48	15133	43,14	104614	127,38	45,06
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,71	2172	405,33	104,22	354,64	14950	41,74	101870	116,85	40,02
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	17,14	681	129,98	33,09	113,00	4877	13,79	31888	37,18	13,32
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	79,26	3206	598,09	153,78	523,30	22060	61,59	150316	172,41	59,05
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	36,78	1463	279,14	71,12	243,78	10454	29,10	68223	79,83	28,31
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	156,73	6190	1180,85	301,00	1027,29	45896	124,48	302761	337,16	123,10
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	21,82	877	162,70	42,58	143,89	5690	17,51	39262	47,92	17,72
1.130	ex 0706 10 00	Carote	16,90	673	128,33	32,72	111,98	4793	13,36	31281	36,73	12,98
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	108,43	4270	812,72	207,69	712,78	32041	85,82	214483	232,60	84,26
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	147,61	5807	1105,40	282,16	969,56	43504	117,51	292661	316,16	115,81
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	293,81	11571	2202,09	562,76	1931,31	86816	232,54	581146	630,23	228,32
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	103,80	4088	778,01	198,82	682,34	30672	82,15	205323	222,66	80,66
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	139,50	5488	1044,69	266,67	916,32	41115	111,05	276588	298,80	109,45
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3894	734,40	189,09	645,42	21793	71,04	142837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	61,64	2453	467,78	119,18	408,52	17518	48,77	114325	133,77	47,45
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	505,09	19892	3785,66	967,45	3320,14	149247	399,76	999056	1083,45	392,51
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	166,41	6554	1247,27	318,75	1093,89	49172	131,71	329162	356,96	129,32
1.210	0709 30 00	Melanzane	172,62	6798	1293,79	330,64	1134,70	51007	136,62	341439	370,28	134,14
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	76,64	3018	574,42	146,79	503,78	22646	60,65	151593	164,40	59,55
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	963,14	37968	7218,96	1845,49	6319,37	284424	763,48	1888301	2068,75	754,38
1.240	0709 60 10	Peperoni	117,99	4646	884,33	225,99	775,59	34864	93,38	233381	253,09	91,69
1.250	0709 90 50	Finocchi	73,55	2966	558,22	144,18	490,38	19251	54,88	133083	162,05	57,33
1.260	0709 90 70	Zucchine	50,96	2007	381,94	97,60	334,98	15058	40,33	100797	109,31	39,60
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	75,35	2967	564,75	144,32	495,31	22265	59,63	149042	161,63	58,55
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	83,78	3378	639,04	164,08	560,82	21691	62,54	145547	184,60	66,87
2.20												
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	48,81	1922	365,86	93,50	320,87	14424	38,63	96553	104,71	37,93
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	107,03	4215	802,23	205,01	703,58	31627	84,71	211714	229,59	83,17

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	141,42	5 569	1 059,98	270,88	929,63	41 789	111,93	279 734	303,36	109,90
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	25,96	1 024	196,32	49,77	170,18	7 580	20,80	50 244	55,80	20,52
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	20,36	802	152,64	39,01	133,87	6 018	16,11	40 284	43,68	15,82
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	22,93	903	171,90	43,93	150,76	6 777	18,15	45 367	49,19	17,82
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	54,03	2 128	405,01	103,50	355,20	15 967	42,76	106 885	115,91	41,99
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	37,95	1 497	286,92	72,74	248,72	11 078	30,40	73 432	81,55	29,98
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	50,74	2 005	383,46	97,43	333,59	14 715	40,22	97 263	109,46	39,89
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	83,43	3 286	625,36	159,81	548,46	24 654	66,03	165 038	178,98	64,84
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	29,96	1 180	224,59	57,39	196,97	8 854	23,71	59 271	64,27	23,28
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	163,43	6 436	1 224,91	313,03	1 074,28	48 291	129,35	323 261	350,56	127,00
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	31,61	1 245	236,94	60,55	207,81	9 341	25,02	62 531	67,81	24,56
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	42,58	1 677	319,16	81,56	279,91	12 582	33,70	84 228	91,34	33,09
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	262,09	10 322	1 964,36	502,01	1 722,81	77 444	207,43	518 407	562,20	203,67
2.110	0807 10 10	Cocomeri	71,63	2 821	536,86	137,20	470,84	21 165	56,69	141 681	153,65	55,66
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	41,72	1 643	312,74	79,92	274,29	12 329	33,02	82 536	89,50	32,42
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	116,93	4 605	876,44	223,98	768,66	34 553	92,55	231 297	250,83	90,87
2.130	0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 81 0808 10 83 0808 10 89	Mele	58,73	2 313	440,24	112,50	386,10	17 356	46,48	116 183	125,99	45,64
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	248,84	9 800	1 865,07	476,63	1 635,73	73 529	196,95	492 204	533,78	193,37
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	80,20	3 158	601,11	153,62	527,20	23 698	63,47	158 638	172,03	62,32

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.150	0809 10 00	Albicocche	245,97	9 687	1 843,57	471,14	1 616,87	72 681	194,68	486 529	527,62	191,14
2.160	0809 20 20 0809 20 40 0809 20 60 0809 20 80	Ciliegie	155,38	6 144	1 170,13	298,51	1 020,50	45 123	124,00	296 043	334,84	122,54
2.170	ex 0809 30 90	Pesche	249,59	9 829	1 870,65	478,06	1 640,62	73 749	197,54	493 676	535,38	193,95
2.180	ex 0809 30 10	Pesche noci	146,04	5 751	1 094,59	279,73	959,99	43 153	115,58	288 869	313,27	113,49
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	138,37	5 449	1 037,10	265,04	909,57	40 887	109,51	273 698	296,81	107,53
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	620,39	24 432	4 649,75	1 188,28	4 077,98	183 313	491,01	1 227 095	1 330,75	482,10
2.205	0810 20 10	Lamponi	1 232,1	49 408	9 305,36	2 396,74	8 133,50	344 866	961,01	2 323 153	2 685,64	922,33
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	194,02	7 673	1 461,18	372,77	1 274,33	56 347	154,85	369 677	418,12	153,02
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	97,30	3 832	729,29	186,37	639,61	28 752	77,01	192 465	208,72	75,61
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	45,80	1 802	343,01	87,56	300,86	13 499	36,46	90 815	98,10	35,93
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	93,21	3 671	698,63	178,54	612,72	27 543	73,77	184 374	199,95	72,43
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	475,46	18 725	3 563,58	910,70	3 125,37	140 492	376,31	940 449	1 019,89	369,48

REGOLAMENTO (CE) N. 3046/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1994

in ordine al regolamento (CE) n. 121/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,considerando che il regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3003/94 ⁽⁴⁾, ha fissato in particolare i quantitativi di malto non torrefatto originari della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Ungheria che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tali paesi;

considerando che la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi superino il contingente annuo; che le domande di titolo presentate il 12 dicembre 1994 per l'importazione di

malto in provenienza della Repubblica slovacca vertono su 8 260 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un prelievo ridotto del 60 % è pari a 7 945 tonnellate; che è quindi necessario fissare le corrispondenti percentuali di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate il 12 dicembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione a prelievo ridotto del 60 %, nel quadro del contingente relativo alla Repubblica slovacca di cui al regolamento (CE) n. 121/94, presentate il 12 dicembre 1994 per il malto, di cui al codice NC 1107 10 99 e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,91686.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 10. 12. 1994, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 3047/94 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1994

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3019/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 13 dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 13. 12. 1994, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽²⁾
1701 11 10	29,70 ⁽¹⁾
1701 11 90	29,70 ⁽¹⁾
1701 12 10	29,70 ⁽¹⁾
1701 12 90	29,70 ⁽¹⁾
1701 91 00	36,10
1701 99 10	36,10
1701 99 90	36,10 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 3048/94 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1994
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1924/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2897/94⁽⁴⁾;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1924/94 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
⁽²⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		16,79	0403 10 16	(1)	2,0715/kg + 26,40
0401 10 90		15,58	0403 10 22		25,23
0401 20 11		22,82	0403 10 24		29,93
0401 20 19		21,61	0403 10 26		71,81
0401 20 91		27,52	0403 10 32	(1)	0,1919/kg + 25,19
0401 20 99		26,31	0403 10 34	(1)	0,2389/kg + 25,19
0401 30 11		69,40	0403 10 36	(1)	0,6577/kg + 25,19
0401 30 19		68,19	0403 90 11		118,65
0401 30 31		132,54	0403 90 13		177,66
0401 30 39		131,33	0403 90 19		214,40
0401 30 91		221,46	0403 90 31	(1)	1,1140/kg + 26,40
0401 30 99		220,25	0403 90 33	(1)	1,7041/kg + 26,40
0402 10 11	(*)	118,65	0403 90 39	(1)	2,0715/kg + 26,40
0402 10 19	(*) (*)	111,40	0403 90 51		25,23
0402 10 91	(1) (*)	1,1140/kg + 26,40	0403 90 53		29,93
0402 10 99	(1) (*)	1,1140/kg + 19,15	0403 90 59		71,81
0402 21 11	(*)	177,66	0403 90 61	(1)	0,1919/kg + 25,19
0402 21 17	(*)	170,41	0403 90 63	(1)	0,2389/kg + 25,19
0402 21 19	(*) (*)	170,41	0403 90 69	(1)	0,6577/kg + 25,19
0402 21 91	(*) (*)	214,40	0404 10 02		25,09
0402 21 99	(*) (*)	207,15	0404 10 04		177,66
0402 29 11	(1) (*) (*)	1,7041/kg + 26,40	0404 10 06		214,40
0402 29 15	(1) (*)	1,7041/kg + 26,40	0404 10 12		118,65
0402 29 19	(1) (*)	1,7041/kg + 19,15	0404 10 14		177,66
0402 29 91	(1) (*)	2,0715/kg + 26,40	0404 10 16		214,40
0402 29 99	(1) (*)	2,0715/kg + 19,15	0404 10 26	(1)	0,2509/kg + 19,15
0402 91 11	(*)	35,54	0404 10 28	(1)	1,7041/kg + 26,40
0402 91 19	(*)	35,54	0404 10 32	(1)	2,0715/kg + 26,40
0402 91 31	(*)	44,43	0404 10 34	(1)	1,1140/kg + 26,40
0402 91 39	(*)	44,43	0404 10 36	(1)	1,7041/kg + 26,40
0402 91 51	(*)	132,54	0404 10 38	(1)	2,0715/kg + 26,40
0402 91 59	(*)	131,33	0404 10 48	(2)	0,2509/kg
0402 91 91	(*)	221,46	0404 10 52	(2)	1,7041/kg + 6,04
0402 91 99	(*)	220,25	0404 10 54	(2)	2,0715/kg + 6,04
0402 99 11	(*)	52,55	0404 10 56	(2)	1,1140/kg + 6,04
0402 99 19	(*)	52,55	0404 10 58	(2)	1,7041/kg + 6,04
0402 99 31	(1) (*)	1,2891/kg + 22,78	0404 10 62	(2)	2,0715/kg + 6,04
0402 99 39	(1) (*)	1,2891/kg + 21,57	0404 10 72	(2)	0,2509/kg + 19,15
0402 99 91	(1) (*)	2,1783/kg + 22,78	0404 10 74	(2)	1,7041/kg + 25,19
0402 99 99	(1) (*)	2,1783/kg + 21,57	0404 10 76	(2)	2,0715/kg + 25,19
0403 10 02		118,65	0404 10 78	(2)	1,1140/kg + 25,19
0403 10 04		177,66	0404 10 82	(2)	1,7041/kg + 25,19
0403 10 06		214,40	0404 10 84	(2)	2,0715/kg + 25,19
0403 10 12	(1)	1,1140/kg + 26,40	0404 90 11		118,65
0403 10 14	(1)	1,7041/kg + 26,40	0404 90 13		177,66

Codice NC	Note (1)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (1)	Importo del prelievo
0404 90 19		214,40	0406 90 31	(3) (*)	154,28
0404 90 31		118,65	0406 90 33	(3) (*)	154,28
0404 90 33		177,66	0406 90 35	(3) (*)	154,28
0404 90 39		214,40	0406 90 37	(3) (*)	154,28
0404 90 51	(1)	1,1140/kg + 26,40	0406 90 39	(3) (*)	154,28
0404 90 53	(1) (2)	1,7041/kg + 26,40	0406 90 50	(3) (*)	154,28
0404 90 59	(1)	2,0715/kg + 26,40	0406 90 61	(3) (*)	370,39
0404 90 91	(1)	1,1140/kg + 26,40	0406 90 63	(3) (*)	370,39
0404 90 93	(1) (2)	1,7041/kg + 26,40	0406 90 69	(3) (*)	370,39
0404 90 99	(1)	2,0715/kg + 26,40	0406 90 73	(3) (*)	154,28
0405 00 11	(3)	228,00	0406 90 75	(3) (*)	154,28
0405 00 19	(3)	228,00	0406 90 76	(3) (*)	154,28
0405 00 90		278,16	0406 90 78	(3) (*)	154,28
0406 10 20	(3) (*)	195,32	0406 90 79	(3) (*)	154,28
0406 10 80	(3) (*)	251,00	0406 90 81	(3) (*)	154,28
0406 20 10	(3) (*)	370,39	0406 90 82	(3) (*)	154,28
0406 20 90	(3) (*)	370,39	0406 90 84	(3) (*)	154,28
0406 30 10	(3) (*)	159,38	0406 90 85	(3) (*)	154,28
0406 30 31	(3) (*)	146,91	0406 90 86	(3) (*)	154,28
0406 30 39	(3) (*)	159,38	0406 90 87	(3) (*)	154,28
0406 30 90	(3) (*)	256,10	0406 90 88	(3) (*)	154,28
0406 40 10	(3) (*)	143,93	0406 90 93	(3) (*)	195,32
0406 40 50	(3) (*)	143,93	0406 90 99	(3) (*)	251,00
0406 40 90	(3) (*)	143,93	1702 10 10		63,04
0406 90 11	(3) (*)	211,82	1702 10 90		63,04
0406 90 13	(3) (*)	161,83	2106 90 51		63,04
0406 90 15	(3) (*)	161,83	2309 10 15		85,97
0406 90 17	(3) (*)	161,83	2309 10 19		111,59
0406 90 19	(3) (*)	370,39	2309 10 39		104,19
0406 90 21	(3) (*)	211,82	2309 10 59		85,13
0406 90 23	(3) (*)	154,28	2309 10 70		111,59
0406 90 25	(3) (*)	154,28	2309 90 35		85,97
0406 90 27	(3) (*)	154,28	2309 90 39		111,59
0406 90 29	(3) (*)	154,28	2309 90 49		104,19
			2309 90 59		85,13
			2309 90 70		111,59

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
- dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
- dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

- per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92,
 - per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1316/93 modificato, per la Svezia, al regolamento (CEE) n. 584/92 modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca e al regolamento (CE) n. 385/94 della Commissione (GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 7) per la Bulgaria e la Romania,
- sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 3049/94 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1994
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1946/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2418/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CE) n. 1946/94 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 13 dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,18 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio⁽⁷⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU n. L 258 del 6. 10. 1994, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 3050/94 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3035/94 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 13

dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3035/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	85,85 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	85,85 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	2,52 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	57,08
1001 90 99	57,08 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	107,59 ⁽⁶⁾
1003 00 10	83,59
1003 00 90	83,59 ⁽⁹⁾
1004 00 00	91,42
1005 10 90	85,85 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	85,85 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	86,25 ⁽⁴⁾
1008 10 00	31,41 ⁽⁹⁾
1008 20 00	32,62 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽³⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	0
1101 00 00	118,00 ⁽⁹⁾
1102 10 00	187,90
1103 11 10	38,31
1103 11 90	140,07
1107 10 11	112,48
1107 10 19	86,80
1107 10 91	159,67 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	122,05 ⁽⁹⁾
1107 20 00	140,44 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 3051/94 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 13

dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	9,99	7,95	6,92
1001 90 99	0	9,99	7,95	6,92
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	14,00	11,13	9,70
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	17,78	14,15	12,32	12,32
1107 10 19	0	13,29	10,57	9,20	9,20
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1994

che modifica la decisione 89/21/CEE del Consiglio recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/788/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/42/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 bis,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8 bis,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che nel 1988, dato il miglioramento della situazione sanitaria, è stato possibile adottare la decisione 89/21/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/475/CE della Commissione ⁽⁸⁾; che detta decisione ha determinato la creazione di una zona esente dalla malattia e di una regione infetta;

considerando che, dato il miglioramento della situazione sanitaria nelle province di Cáceres e Badajoz, dette province possono essere aggiunte alla zona dichiarata esente dalla malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1987, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1989, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 43.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato I della decisione 89/21/CEE è sostituito dal seguente :

« *ALLEGATO I*

Tutte le parti del territorio spagnolo situate a nord e ad est della linea formata :

- dal confine tra le province di Badajoz e Huelva dove raggiunge la frontiera portoghese in direzione sud-est, fino al punto in cui incrocia il confine della provincia di Sevilla,
- dal confine tra le province di Sevilla e Badajoz in direzione nord-est, fino al punto in cui incrocia il confine della provincia di Córdoba,
- dal confine tra le province di Badajoz e Córdoba in direzione nord-est, fino al punto in cui incrocia il confine della provincia di Ciudad Real,
- dal confine tra le province di Ciudad Real e Córdoba in direzione sud-est, fino al punto in cui incontra il fiume Guadalmeiz,
- dal fiume Guadalmeiz in direzione sud-est ; dal confine fra le province di Ciudad Real e Córdoba ; dal fiume Río de las Yeguas in direzione sud dove esso costituisce il confine fra le province di Córdoba e Jaén ; dal fiume Guadalquivir in direzione sud-ovest a partire da Villa del Río attraverso le città di Montoro, El Carpio, Córdoba, Almodóvar del Río, Posadas, Peñafior, Villaverde del Río, Alcolea del Río, Sevilla e Coria del Río, fino al punto in cui incrocia il confine fra le province di Sevilla e Cádiz,
- dalla strada che parte dal fiume Guadalquivir in direzione sud-est attraverso le città di Trebujena e Mesas de Asta, fino a Jerez de la Frontera,
- dalla strada 342 in direzione est attraverso le località di Arcos de la Frontera, Bornos, Villamartín e Algodonales, fino a Olvera,
- dalla strada che parte da Olvera in direzione sud-est attraverso Estación de Setinil, fino a Cuevas del Becerro,
- dalla strada che parte da Cuevas del Becerro in direzione nord-est, fino a Huertas y Montes e quindi in direzione sud-est, fino a Ardales e poi in direzione sud, fino a El Burgo ;
- dalla strada 344 da El Burgo attraverso Alozaina, fino a Coín,
- dalla strada 337 da Coín attraverso Monda, Ojén e Marbella, fino al Mediterraneo. »

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi, al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione